

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 ottobre 1997, n. 0328/Pres.

Regolamento relativo alle modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 22 giugno 1976, n.22, modificata ed integrata dalle leggi regionali 12 maggio 1979, n. 20, 27 agosto 1979, n. 53 e 4 aprile 1997, n. 9.

Art. 1

Presentazione della domanda d'assegnazione straordinaria

1. Il presente regolamento determina le modalità per la concessione dell'assegnazione forfetaria annuale, prevista dalla legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, come modificata dalle leggi regionali 12 maggio 1979, n. 20 e 4 aprile 1997, n. 9.

2. Le associazioni degli Enti locali che intendono ottenere tale assegnazione devono presentare apposita domanda, in carta legale, alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.

3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, deve contenere:

- a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente, nonché la modalità di pagamento scelta;
- b) atto costitutivo e statuto vigenti dell'associazione richiedente, nonché gli atti dai quali risulti il legale rappresentante e la composizione degli organi direttivi;
- c) illustrazione dell'attività informativa o didattica in programma, per la quale si chiede l'assegnazione forfetaria, nella quale siano evidenziate le iniziative da intraprendere per promuovere, potenziare e valorizzare gl'istituti d'autonomia locale, nell'ambito delle finalità poste nelle norme sopraindicate;
- d) il bilancio di previsione dell'associazione, relativo all'anno per il quale si richiede l'assegnazione, da cui

risulti chiaramente la misura delle quote poste a carico degli enti associati;

- e) elenco analitico di tutte le spese previste;
- f) elenco dei contributi previsti a carico d'altri enti pubblici;
- g) copia del conto consuntivo, o, se questo non esiste, del verbale di chiusura, dell'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'assegnazione.

4. Qualora i documenti, indicati alle lettere a) e b) del comma 3, non presentino variazioni, rispetto a quelli già presentati per la richiesta d'assegnazione riferita all'anno precedente, l'associazione farà esplicito riferimento a questi ultimi, menzionando la circostanza che i dati in essi contenuti non sono variati.

Art. 2

Liquidazione e rendicontazione

1. L'assegnazione forfetaria, disposta a favore di ciascuna associazione, verrà liquidata nella misura dell'ottanta per cento nell'anno di concessione.

2. Al fine della liquidazione del saldo le associazioni degli enti locali dovranno presentare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno di riferimento della concessione dell'assegnazione, e dall'indicazione del totale dell'entrate versate dagli associati.

3. L'associazione dovrà trasmettere l'elenco previsto dal comma 2 entro e non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, nel corso del quale è stata concessa l'assegnazione medesima.

Art. 3

Norma transitoria

1. Per l'anno 1997 saranno ritenute valide le domande già presentate dalle Associazioni degli Enti locali, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0122/Pres., del 1° marzo 1993.

Art. 4
Abrogazione di norma

1. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0122/Pres., del 1° marzo 1993, è abrogato.